

Codice DB1105

D.D. 21 agosto 2009, n. 716

Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG "Brachetto d'Acqui" e come DOC "Piemonte Brachetto" e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG e dalla DOC per la campagna 2009 - 2010 (vendemmia 2009).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per conseguire l'equilibrio tra domanda ed offerta, le rese massime ad ettaro di vino classificabile come vino a DOCG "Brachetto d'Acqui" e come vino a DOC "Piemonte Brachetto", come consentito dalla L. 164/92 art. 10 paragrafo c), vengono ridotte come di seguito riportato:

D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" (di seguito chiamato "Brachetto d'Acqui") tipologia spumante resa ridotta fino ad un massimo di 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q.li/ha di uva), prevedendo che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 32,90 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" tipologia rosso (cosiddetto "tappo raso") resa ridotta fino ad un massimo di 35 ettolitri per ettaro (equivalenti a 50 q.li/ha di uva), prevedendo che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 35 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

D.O.C. "Piemonte Brachetto" resa ridotta fino ad un massimo di 37,03 ettolitri per ettaro (equivalenti a 52,90 q.li/ha di uva), prevedendo che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C. "Piemonte Brachetto". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 37,03 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

Non è consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a "Brachetto d'Acqui" tipologia tappo raso alla tipologia spumante.

E' consentito il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (ferma restando la resa 47 q./ha prevista per la tipologia spumante).

Le uve Brachetto ed i mosti eccedenti la resa fissata di:

- 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q.li/ha di uva) per la D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"

- 35 ettolitri per ettaro (equivalenti a 50 q.li/ha di uva) per la D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" tipologia rosso (cosiddetto "tappo raso")

- 37,03 ettolitri per ettaro (equivalenti a 52,90 q.li/ha di uva) per la D.O.C. "Piemonte Brachetto"

possono essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- Succhi d'uva

- Mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco, destinato a bevande aromatizzate base vino, a vino liquoroso, a vino frizzante, vino spumante secco con zuccheri residui non superiori a 35 g./litro, alla pratica enologica della dolcificazione

- Vino da tavola

- Distillati.

Pertanto coloro che detengono o movimentano detti prodotti specificheranno sempre, nei documenti di viaggio e nelle documentazioni ufficiali previste per il settore viticolo – enologico, che il prodotto è vincolato alla produzione delle predette destinazioni produttive.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Ettore Ponzio